



*SERVIZIO WELFARE, EDUCAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Piazza San Domenico n. 4 - AREZZO*

DISCIPLINARE – LETTERA D'INVITO

PROCEDURA TELEMATICA (ex art. 1 comma 2 lett. a) L. 120/2020, come modificato dal D.L. 77/2021 convertito con modifiche in L. 108/2021 – in deroga all'art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SERVIZIO DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO - ANNI 2022/2024 -

CIG 9156758BBC

INDICE

0. Premessa
1. Elementi dell'appalto e informazioni
2. Oggetto dell'appalto
3. Importo dell'appalto
4. Durata dell'appalto e opzioni
5. Soggetti ammessi in forma singola e associata. Condizioni di partecipazione
6. Requisiti di partecipazione
 - 6.1 – Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, G.E.I.E.
 - 6.2 – Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili
7. Cessione del contratto e subappalto
8. Avalimento
9. Imposta di bollo
10. Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti
 - 10.1 – Svolgimento della gara
 - 10.2 – Modalità di presentazione delle offerte
 - A) Documentazione amministrativa
 - A.1 – Domanda di partecipazione
 - A.2 – DGUE (documento di gara unico europeo)
 - A.3 – Ricevuta di pagamento imposta di bollo
 - A.4 – Patto d'integrità
 - A.5 – Lettera invito firmata per accettazione
 - B) Offerta tecnica
 - B.1 – Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell'offerta tecnica
 - C) Offerta economica
11. Soccorso istruttorio
12. Criteri di aggiudicazione e di valutazione
 - 12.1 – Criteri di valutazione dell'offerta tecnica
 - 12.2 – Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo dell'offerta tecnica
 - 12.3 – Criteri di valutazione dell'offerta economica
 - 12.4 - Aggiudicazione
13. Svolgimento delle operazioni di gara
 - 13.1 – Verifica documentazione amministrativa
 - 13.2 – Commissione giudicatrice
 - 13.3 – Valutazione delle offerte tecniche ed economiche
14. Verifica di anomalie delle offerte
15. Aggiudicazione dell'appalto e stipulazione del contratto
16. Tracciabilità dei flussi finanziari
17. Precisazioni

18. Risoluzione del contratto

19. Definizione delle controversie

20. Responsabile unico del procedimento – accesso agli atti – trattamento dei dati personali

20.1 – Responsabile unico del procedimento (RUP)

20.2 – Accesso agli atti

20.3 – Trattamento dei dati personali

La presente lettera d'invito – disciplinare contiene le norme relative ai requisiti e modalità di partecipazione alla procedura telematica indicata in oggetto, alla documentazione da presentare, alle modalità di presentazione e compilazione dell'offerta e, in particolare, a tutte le condizioni di carattere generale che regolano la procedura stessa.

Con provvedimento dirigenziale n. 786 del 28.03.2022 è stato stabilito di procedere all'affidamento della gestione del servizio di preparazione, trasporto e consegna di pasti a domicilio - anni 2022/2024, mediante procedura di affidamento diretto - ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) L. 120/2020 modificato dal D.L. n. 77/2021 poi convertito con modifiche in Legge n. 108/2021, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016, e ss.mm.ii. - da svolgersi in modalità telematica tramite la piattaforma START (Sistema Telematico Acquisti Regionali della Toscana), secondo le modalità previste per le procedure aperte, al fine di garantire l'adeguata apertura del mercato e consentire di individuare l'operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall'art. 30 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.

Il servizio sarà affidato all'operatore economico che presenterà l'offerta più soddisfacente e vantaggiosa sia da un punto di vista tecnico che economico: al tal fine la Stazione Appaltante procederà alla valutazione delle offerte tecniche pervenute mediante una commissione tecnica all'uopo nominata)

Ai sensi del citato art. 1 comma 2 lett. b) della L. 120/2020, modificato dal D.L. n. 77/2021 poi convertito con modifiche in Legge n. 108/2021, dell'avvio della presente procedura sarà data notizia anche mediante pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico di questo Ente (www.comune.arezzo.it/bandi_di_gara).

PREMESSA:

LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE, DOTAZIONI TECNICHE E IDENTIFICAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità.

Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la procedura in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <https://www.comune.arezzo.it> dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nelle Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma che costituisce parte integrante del presente disciplinare (consultabili alla pagina www.start.toscana.it).

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è sempre accessibile, salvo diversamente indicato dal Gestore della Piattaforma alla sezione "Avvisi", alla pagina www.start.toscana.it

DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e alle condizioni generali di utilizzo della Piattaforma, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;

- avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
- il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
- il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
- il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico, previa registrazione alla Piattaforma tramite la funzione Registrazione indirizzario presente in home page nella sezione Operatori economici della pagina www.start.toscana.it

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center al numero 0810084010, operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 18:30 oppure inviando un'email al seguente indirizzo: start.oe@accenture.com

1. ELEMENTI DELL'APPALTO E INFORMAZIONI

- **CIG: 9156758BBC**
- **CPV: 55521100-9**
- **LOTTI:** unico
- **LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONI:** Arezzo (codice NUTS ITI18)
- **DOCUMENTAZIONE:** la documentazione è costituita da:
 1. Progetto ex art. 23 D.Lgs. 50/2016;
 2. Capitolato d'appalto;
 3. Lettera di invito;
 4. Modulistica per la partecipazione;
 Tutta la documentazione è disponibile al seguente link: <https://start.toscana.it>
- **QUESITI E CHIARIMENTI**
 Eventuali quesiti e/o richieste di chiarimento in merito alla presente procedura devono essere formulate attraverso il Sistema START utilizzando la sezione “**chiarimenti**”.
 Le suddette richieste dovranno essere formulate **entro il giorno 22 aprile ore 10:00**

Le risposte saranno pubblicate tempestivamente sulla piattaforma telematica di START nella sezione “Comunicazioni dell'Amministrazione” posta all'interno della pagina di dettaglio della gara.

Non saranno presi in considerazione, per le relative risposte, i quesiti/richieste di chiarimenti pervenuti oltre il suddetto termine e/o con modalità diverse da quella sopra descritta.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

In caso di raggruppamenti temporanei, G.E.I.E., aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Tutte le comunicazioni di cui al comma 5 dell'art. 76 del Codice saranno fornite tramite le funzionalità di START. È necessario, pertanto, che gli O.E. che intendono partecipare alla presente gara **aggiornino i dati del loro profilo.**

Attenzione: *il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana – Comune di Arezzo utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.*

2. OGGETTO DELL'APPALTO

Ai sensi dell'art. 51 del Codice l'appalto è costituito da un unico lotto poiché le attività in esso ricomprese sono strettamente interconnesse ed omogenee fra loro, considerato inoltre che l'unitarietà della prestazione crea la possibilità di ottimizzare e rendere flessibili i livelli di prestazioni richieste. L'appalto ha per oggetto l'affidamento per 24 mesi del servizio di preparazione, trasporto e consegna a domicilio di pasti in favore degli utenti in carico al servizio sociale professionale del Comune di Arezzo.

Il servizio di consegna avviene sull'intero territorio del Comune di Arezzo - comprese le frazioni e località - ed è rivolto ai cittadini del Comune di Arezzo ammessi ad usufruirne dai servizi sociali esocosanitari, nell'ambito di appositi Progetti Assistenziali Personalizzati (PAP) e tramite procedure proprie del Comune.

Il servizio prevede le seguenti prestazioni:

- fornitura di pasti e relativo trasporto e consegna: circa 16.438 pasti per l'intero periodo contrattuale;
- attività di supporto organizzativo del servizio.

Il numero dei pasti indicato è puramente indicativo ed è suscettibile di variazioni legate alla domanda, sia in eccesso che in difetto, e, pertanto, non costituisce impegno per l'Amministrazione. Nessun indennizzo sarà dovuto all'aggiudicataria qualora il numero dei pasti richiesti sia inferiore a quello previsto.

L'appalto sarà svolto in ottemperanza al Decreto Ministeriale n. 65 del 10 marzo 2020 avente ad oggetto i criteri ambientali minimi (CAM) per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari.

Le modalità di svolgimento del servizio richiesto sono dettagliate nel Capitolato d'Appalto.

3. IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto a base d'asta e soggetto a ribasso è fissato in € **119.997,40 IVA esclusa**.

L'importo dell'appalto è pari a complessivi € 146.396,82 (di cui € 26.399,42 per IVA al 22% ed € 119.997,40 per il servizio), per il periodo di affidamento di 24 mesi e per un numero di circa 685 pasti mensili (complessivamente circa n. 16.438 pasti per tutta la durata dell'appalto). Relativamente alle attività oggetto dell'appalto e secondo quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs 81/08 s.m.i, questa Amministrazione ha provveduto a valutare i rischi relativi alle attività interferenti. Poiché il servizio viene svolto presso le abitazioni degli utenti, in piena autonomia e con mezzi propri dalla ditta aggiudicataria, il DUVRI non risulta necessario e conseguentemente non vi sono costi ad esso legati.

L'appalto è finanziato con risorse proprie di bilancio.

I prezzi risultanti dall'offerta economica rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

L'Amministrazione Comunale riconosce su esplicita, motivata e documentata richiesta dell'impresa appaltatrice, da effettuare entro la scadenza del primo anno contrattuale, la revisione annuale dei prezzi.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice il costo della manodopera è stato stimato per un valore € 58.798,40 in base a quanto dettagliatamente indicato all'art. 3 del capitolato d'appalto.

4. DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI

La durata dell'appalto è di **ventiquattro mesi (24 mesi)** con decorrenza presumibile dal 01.06.2022 o, comunque, dalla sottoscrizione del contratto. Il servizio dovrà essere reso con la massima regolarità e continuità nell'arco di tutto il periodo di durata del contratto, nei tempi e con le modalità dettagliate negli atti di gara.

Il servizio dovrà essere eseguito con cadenza giornaliera, tutti i giorni della settimana, compreso sabato e domenica. Il servizio è escluso in concomitanza con le festività nazionali.

OPZIONI:

- ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice, l'Amministrazione si riserva di prorogare il contratto del presente servizio per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure concorrenziali occorrenti all'individuazione del nuovo contraente. In tale caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto, agli stessi prezzi, patti e condizioni (o eventualmente a prezzi, patti e condizioni da rinegoziare in senso più favorevole per la S.A.).
- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 106 comma 12 del Codice, la S.A., qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

È esclusa la possibilità di rinnovo tacito.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente procedura in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla procedura possono presentare offerta in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla procedura sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

1. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
2. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
3. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura concorrenziale devono possedere i seguenti requisiti:

A) REQUISITI GENERALI

- inesistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto previste dall'art. 80 del Codice. La mancanza di questo requisito comporta l'**esclusione** del concorrente;
- inesistenza delle condizioni di cui all'art. 53 comma 16-ter D.Lgs. 165/2001 o di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. La mancanza di questo requisito comporta l'**esclusione** del concorrente;
- inesistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 D.Lgs. 159/2011. La mancanza di questo requisito comporta l'**esclusione** del concorrente;

B) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.) oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

C) REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (art. 83, c. 1 lett b, D.Lgs. 50/2016 s.m.i.)

Fatturato minimo annuo, conseguito in almeno uno degli ultimi tre esercizi precedenti a quello di pubblicazione dell'avviso di gara del presente servizio (o 2019 o 2020 o 2021), per servizi di fornitura di pasti a domicilio, non inferiore a € 120.000,00 IVA esclusa. Tale requisito è richiesto a tutela della solvibilità in relazione alle retribuzioni dei lavoratori impiegati nel servizio oggetto di appalto e dei conseguenti oneri previdenziali e fiscali a carico dell'impresa.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa dai quali si evinca il fatturato specifico dichiarato;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA dai quali si evinca il fatturato specifico dichiarato;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;
- copia delle fatture relative alla specifica attività da cui si ricava il fatturato specifico realizzato. Qualora la fattura non menzioni la specifica attività o la causale riportata non sia chiara il requisito può essere dimostrato presentando anche copia dei contratti a cui le fatture si riferiscono;
- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente pubblico contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione o attestazioni rilasciate dal

committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione in originale o in copia.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

L'operatore economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare la documentazione richiesta, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie o [ove prevista] idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali.

D) REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALE (art. 83, c. 1 lett. c, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) –

1. Aver gestito negli ultimi tre esercizi precedenti alla pubblicazione dell'avviso di gara (2019/2020/2021) del presente appalto, servizi analoghi a quelli oggetto di gara di importo medio annuo non inferiore ad € 120.000,00 IVA esclusa.

Per le imprese costituite successivamente alla data del mese di gennaio 2019, il calcolo per la verifica del possesso del suddetto requisito sarà effettuato sugli anni di effettiva esistenza dell'impresa.

L'importo indicato è richiesto ai fini di consentire la selezione di un operatore affidabile e con adeguata esperienza nel settore oggetto di gara, in considerazione della rilevanza del servizio rivolto ad utenti fragili.

In sede di gara i concorrenti dovranno dichiarare il possesso del suddetto requisito, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 all'interno del DGUE nell'apposita scheda (parte IV, sezione C). L'operatore economico dovrà elencare i suddetti contratti nel DGUE (Parte IV: Criteri di selezione, lettera C) indicandone rispettivamente: descrizione (oggetto), importi al netto dell'IVA, date e destinatari.

La comprova del requisito suddetto è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
 - contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
 - attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
 - contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.
2. Essere in possesso della certificazione di Gestione per la Qualità UNI EN ISO 9001 per le attività attinenti l'oggetto dell'appalto.

In sede di gara i concorrenti dovranno dichiarare il possesso dei suddetti requisiti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 all'interno del DGUE nell'apposita scheda (parte IV, sezione C).

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità rilasciato da un organismo di certificazione accreditato.

L'operatore economico che non ha la possibilità di ottenere la predetta documentazione entro il termine richiesto, per causa a sé non imputabile, può presentare altri mezzi di prova idonei a dimostrare che le misure di garanzia della qualità soddisfano le norme di garanzia richieste.

Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, per la verifica dei requisiti di carattere generale e di qualificazione, la S.A. non farà ricorso al sistema AVCPass, previsto dall'art. 216 comma 13 del Codice, in quanto trattasi di procedura di gara gestita in modalità interamente telematica.

6.1- INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, G.E.I.E.

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai G.E.I.E. si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito di idoneità professionale**, contrassegnato al punto 6 con la lettera **B)**, deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o G.E.I.E.;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Per il requisito di idoneità professionale non è ammesso l'avvalimento, ai sensi dell'art. 89 comma 10 del Codice.

Il **requisito relativo alla capacità economico-finanziaria**, contrassegnato al punto 6, con la lettera C), deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Per tale requisito è ammesso l'avvalimento, ai sensi dell'art. 89 comma 10 del Codice.

Il **requisito relativo alla capacità tecnico-professionale (servizi analoghi)**, contrassegnato al punto 6 con la lettera **D) – 1)**, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Per tale requisito è ammesso l'avvalimento, ai sensi dell'art. 89 comma 10 del Codice.

Il **requisito relativo alla capacità tecnico-professionale (certificazione di qualità)**, contrassegnato al punto 6 con la lettera **d) – 2)**, deve essere posseduto singolarmente da ogni impresa costituente il raggruppamento temporaneo.

Per tale requisito è ammesso l'avvalimento, ai sensi dell'art. 89 comma 10 del Codice.

6.2 - INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati:

- iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 6 lett. B). Questo deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici;
- i requisiti di capacità economico-finanziaria nonché di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
 - per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

7. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 105 del Codice, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) del Codice.

Il subappalto sarà autorizzato in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 105 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.; il concorrente che vuole ricorrere al subappalto dovrà indicare, in sede di offerta, quali parti del servizio intende subappaltare.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria nonché di carattere tecnico – professionale, di cui all'art. 83 comma 1 lett. c) del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'art. 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse (personale, attrezzature, etc.) messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Il ricorso all'avvalimento per la certificazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001 comporta che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata per l'esecuzione dell'appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità.

L'ausiliaria deve:

- a) Possedere i requisiti previsti dall'art. 6 (generali e di idoneità professionale) nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) Rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. IMPOSTA DI BOLLO

La domanda di partecipazione deve essere corredata dall'imposta di bollo pari a € **16,00** da corrispondere mediante una delle seguenti modalità:

- **tramite sistema Pago PA.** L'operatore economico potrà attivare il seguente percorso:
 1. collegarsi al sito internet del comune di Arezzo – sezione pagoPa – di cui al seguente link: <https://pagopa.comune.arezzo.it>;
 2. selezionare la voce di entrata di proprio interesse “Vari-imposta di bollo”, ove sono fornite tutte le istruzioni relative alla compilazione del pagamento;
 3. cliccare il tasto “vai alla pagina di pagamento”: si aprirà il form del sito “IRIS” di Regione Toscana dove sarà possibile eseguire il versamento;
 4. inserire la causale di versamento: “imposta di bollo per offerta procedura servizio di preparazione, trasporto e consegna pasti a domicilio **CIG 9156758BBC**”

La ricevuta del versamento deve essere allegata, a mezzo scanner, all'interno della piattaforma Start nell'apposito spazio “ricevuta pagamento imposta di bollo”, creato dalla stazione appaltante.

- **tramite bonifico bancario** sul conto corrente di tesoreria presso Bper Banca S.p.A. agenzia di Arezzo, Corso Italia 177/179 angolo via Crispi 1/3:
 - c/c n. 42124056
 - IBAN: IT86R0538714102000042124056
 - BIC-SWIFT: BPMOIT22XXX
 - causale di versamento: “imposta di bollo per offerta procedura servizio di preparazione, trasporto e consegna pasti a domicilio **CIG 9156758BBC**”

La ricevuta del versamento deve essere allegata, a mezzo scanner, all'interno della piattaforma Start nell'apposito spazio “ricevuta pagamento imposta di bollo”, creato dalla stazione appaltante.

Si avverte che, qualora non venga inviata la ricevuta di pagamento, la documentazione di gara verrà inoltrata all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione del pagamento dell'imposta non corrisposta e della relativa sanzione amministrativa.

10. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI

10.1 – SVOLGIMENTO DELLA GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma Start. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive devono essere redatte ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia deve essere accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D.lgs n. 82/05.

La Piattaforma Start non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma Start.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma Start di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 150 MB per singolo file.

10.2 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria offerta **entro e non oltre le ore 09:00 del 27 aprile 2022**, secondo le modalità di seguito indicate.

Entro il suddetto termine perentorio dovrà essere inserita nel sistema telematico START, **a pena di esclusione**, la seguente documentazione:

- A) **documentazione amministrativa** di cui ai successivi punti **A.1 (domanda di partecipazione)**, **A.2 (DGUE)**, **A.3 (ricevute di pagamento)**, **A.4 (patto d'integrità)** ed **A.5 (lettera d'invito firmata per accettazione)**, firmata digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente. La documentazione deve essere redatta in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana;
- B) **offerta tecnica** costituita dai documenti di cui al successivo punto **B.1 (dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell'offerta tecnica)**, firmati digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente. La documentazione deve essere redatta in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.
- C) **offerta economica** costituita dai documenti di cui al successivo punto C, firmati digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente. La documentazione deve essere redatta in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

Tutte le **dichiarazioni sostitutive** richieste ai fini della partecipazione alla gara:

- devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 con la **sottoscrizione digitale** del dichiarante (legale rappresentante del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso);
- potranno essere sottoscritte digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentante e, in tale caso, dovrà essere allegata **copia conforme della relativa procura**;
- devono essere sottoscritte digitalmente dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione (singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete d'impresе, appartenenti a imprese ausiliarie), ognuno per quanto di propria competenza.

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 185 e 19 DPR 445/2000.

L'inosservanza delle suddette prescrizioni comporterà la non ammissione alla procedura, ove tale inosservanza sia tale da fare ritenere che sia stato violato il principio di segretezza dell'offerta ovvero nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta.

I documenti informatici trasmessi attraverso il sistema dovranno preferibilmente essere in uno dei seguenti formati, per garantirne la lettura, la trasmissione e l'affidabilità nella conservazione:

- PDF, RTF per documenti di testo e/o tabelle
- PDF, JPG per le immagini.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità sulla eventuale non leggibilità dei documenti in formati diversi da quelli suggeriti.

Il rispetto del termine di presentazione delle offerte rimane ad esclusivo rischio del concorrente.

Nel caso occorra effettuare delle modifiche ai documenti generati in automatico dal sistema sulla base di form online (es. domanda di partecipazione, offerta economica), è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on-line e generare un nuovo documento.

La presentazione delle offerte è completata quando il concorrente visualizza il messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

L'operatore economico dovrà presentare tutta la documentazione di seguito elencata, inserendola negli appositi spazi previsti nel form della piattaforma telematica START per la documentazione amministrativa. Le dichiarazioni ed i documenti richiesti sono essenziali alla partecipazione alla gara e dunque obbligatori.

A.1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE recante la forma di partecipazione, i dati generali dell'operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione, non contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE di cui al successivo punto A.2).

La domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema come detto sopra, dovrà:

- **accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **compilare** i form on-line: “forma di partecipazione/dati identificativi” (passo 1 della procedura di presentazione dell'offerta); “modelli dinamici: inserimento dati” (passo 3 della procedura di presentazione dell'offerta);
- **scaricare** sul proprio PC il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema;
- **firmare digitalmente** il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute;
- **inserire** nel sistema il documento “domanda di partecipazione” firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.
 - **A.1.1)** L'operatore economico deve indicare nel form on-line “**forma di partecipazione/dati identificativi**” i **dati anagrafici** e di **residenza** di tutti i soggetti che ricoprono, o i soggetti cessati che abbiano ricoperto nell'anno antecedente la data della lettera d'invito alla gara, le cariche di cui al c. 3 dell'art. 80 D.Lgs. 50/2016. In particolare:
 - in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;
 - in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;
 - in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
 - in caso di altro tipo di società o consorzio: dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. Si precisa che, in caso di due soli soci persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi.
 - se non ricorrono le ipotesi sopra indicate, scrivere nel campo soci “assenti”
 - in caso di altre forme di partecipazione, scrivere nel campo soci “assenti”.

Si evidenzia che **il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del DPR**

445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. Il Comune di Arezzo assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e, sulla base di queste, verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara. L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

- **A.1.2)** Nel caso di *partecipazione di operatori riuniti* (raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti, G.E.I.E.), i concorrenti facenti parte dell'operatore riunito dovranno compilare i rispettivi form on line, per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione". I form on line corrispondenti ad ogni membro dell'operatore riunito vanno compilati secondo le indicazioni e con le prescrizioni sopra riportate, comprese le dichiarazioni in relazione ad eventuali soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Per ogni membro dell'operatore riunito dovranno essere specificati, all'interno dell'apposito spazio previsto per "R.T. e forme multiple":
 - l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai RTI o consorzi o G.E.I.E.;
 - le parti dell'appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. del Codice.
 - la quota percentuale di apporto di ogni requisito economico -finanziario e/o tecnico -professionale relativamente a tutti i membri dell'operatore riunito;
 - le parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da tutti i membri dell'operatore riunito;
 - la quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell'appalto relativo a tutti i membri del medesimo operatore riunito.

Ognuno dei membri dell'operatore riunito dovrà compilare e firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema e ad essi riferiti.

Tutta la suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria e abilitato ad operare sul sistema START.

Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. già costituiti, inoltre, deve essere prodotta ed inserita nell'apposito spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START - in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo - la copia autentica, rilasciata dal notaio, dell'atto di costituzione di RTI /consorzio ordinario di concorrenti /G.E.I.E., redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata.

Nel caso in cui l'operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio deve:

- **compilare** il form on line per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione", specificando la tipologia di consorzio, indicando le consorziate esecutrici e rendendo le dichiarazioni in riferimento ad eventuali soggetti cessati dalla carica secondo le indicazioni sopra riportate;
- **dichiarare**, ai sensi dell'art. 48 comma 44 D.Lgs. 50/2016, le parti dell'appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati;
- **firmare** digitalmente la "domanda partecipazione" generata dal sistema.

Ogni impresa consorziata per la quale il consorzio concorre, indicata nella domanda di partecipazione riferita al consorzio, deve rendere le dichiarazioni sostitutive di

certificazione o di atto notorio, ai sensi del DPR 445/2000, comprese le dichiarazioni per eventuali soggetti cessati dalla carica di cui alla scheda B “dichiarazione consorzio esecutore”. La dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale dal dichiarante munito del potere di rappresentanza; ogni dichiarazione con le modalità sopra indicate deve essere inserita nell'apposito spazio previsto sul sistema telematico direttamente dal Consorzio.

Qualora il Consorzio partecipi alla procedura di gara come membro di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, ai sensi del DPR 445/2000, rese dal titolare o legale rappresentante o procuratore di ogni impresa consorziata per la quale il consorzio concorre e firmata digitalmente dagli stessi, dovrà essere inserita a sistema a cura del soggetto indicato quale mandatario. Le imprese consorziate per le quali il consorzio concorre non devono trovarsi nella situazione di cui all'art. 186 bis RD 267/1942. Qualora il consorzio non indichi la consorziata/le consorziate per cui concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nel caso in cui l'operatore economico partecipante alla gara sia un'aggregazione di imprese aderenti al CONTRATTO DI RETE, la domanda deve essere sottoscritta nei seguenti modi:

1. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3 comma 4-quater DL 5/2009, deve essere sottoscritte dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
2. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3 comma 4-quater DL 5/2009, deve essere sottoscritte dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete;
3. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, deve essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

In caso di partecipazione alla gara mediante l'istituto dell'AVVALIMENTO (di cui al punto n. 8 della presente lettera d'invito), l'operatore economico partecipante alla gara che intenda avvalersi dei requisiti di altri soggetti, deve indicare, nell'apposito spazio del form on line “Modelli dinamici/inserimento dati:

- la volontà di avvalersi dei requisiti di altri operatori economici;
- i requisiti di cui intende avvalersi;
- le imprese ausiliarie coinvolte

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti, oltre a presentare tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, deve allegare una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico deve dimostrare alla S.A. che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la S.A. a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80 comma 12 del Codice nei

confronti dei sottoscrittori, la stazione concedente esclude il concorrente. Il concorrente, altresì, deve allegare alla domanda di partecipazione - in originale o copia autentica - il contratto con cui l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

L'impresa ausiliaria indicata dall'operatore economico nella domanda di partecipazione e nella scheda di rilevazione inerente i requisiti di ordine generale e di partecipazione, dovrà: rendere le previste dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000; rendere la dichiarazione di impegno verso il concorrente e verso l'amministrazione a fornire i requisiti necessari e ad indicare le risorse messe a disposizione; rendere le dichiarazioni riferite ad eventuali soggetti cessati dalla carica di cui alla scheda "dichiarazione sostitutiva dell'impresa ausiliaria". Le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria devono essere sottoscritte con firma digitale dal dichiarante munito del potere di rappresentanza. Le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria ed ogni dichiarazione resa deve essere inserita nell'apposito spazio previsto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero da parte della mandataria in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, G.E.I.E..

Nel caso di partecipazione di concorrente in stato di concordato preventivo con continuità aziendale (ex art. 186 bis R.D. 267/1942), che intenda partecipare alla gara mediante l'istituto dell'avvalimento, lo stesso dovrà, in particolare, oltre a presentare tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara e a quanto richiesto alla sopra indicata:

- dichiarare gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e il Competente Tribunale che li ha rilasciati;
- in caso di partecipazione in RTI, dichiarare che l'impresa non partecipa alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare. L'impresa in concordato, di cui all'art. 186 bis R.D. 267/1942, può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Pertanto, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E., ai sensi del comma 6 dell'art. 186-bis R.D. 267/1942, solo una delle imprese mandanti facente parte dell'operatore riunito potrà trovarsi nella situazione ivi contemplata. E' sufficiente che la dichiarazione di cui al comma 4 lett. b) dell'art. 186 bis del R.D. suddetto sia resa da un operatore riunito. L'inserimento di tutta la documentazione prodotta dall'impresa mandante, nonché la materiale compilazione del form on line ad essa riferito, avviene a cura del soggetto indicato come mandataria;
- presentare, nell'apposito spazio, predisposto sulla piattaforma la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67 comma 3 lettera d), del summenzionato R.D., che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

L'impresa ausiliaria dovrà rendere le dichiarazioni previste sostitutive di certificazione o di atto notorio, ai sensi del D.P.R. 445/2000, comprese quelle di impegnarsi verso il concorrente e verso l'amministrazione a fornire i requisiti necessari e ad indicare le risorse messe a disposizione, nonché le dichiarazioni in riferimento ad eventuali soggetti cessati dalla carica di cui alla scheda "dichiarazione sostitutiva dell'impresa

ausiliaria”. Le dichiarazioni dell’impresa ausiliaria devono essere sottoscritte con firma digitale dal dichiarante munito del potere di rappresentanza.

L’impresa ausiliaria dovrà dichiarare l’impegno a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all’appalto. L’impresa ausiliaria individuata dal concorrente non deve trovarsi, a sua volta, nella situazione di cui all’art. 186 bis R.D. 267/1942.

▪ **A.1.3) Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati**

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo devono essere sottoscritte digitalmente:

- Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
 - scansione della copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
 - dichiarazione in cui è indicato, ai sensi dell’art. 48, comma 4 D.Lgs. 50/2016, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- Per i consorzi ordinari o G.E.I.E. già costituiti:
 - scansione atto costitutivo e statuto del consorzio o G.E.I.E., in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
 - dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48 comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
- Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o G.E.I.E. non ancora costituiti, dichiarazione attestante:
 - l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o G.E.I.E. ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48 comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:
 - scansione copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
 - dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- scansione copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 D.Lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
 - in caso di RTI costituito: scansione copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 D.Lgs. 82/2005 con allegata scansione del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 D.Lgs. 82/2005;
 - in caso di RTI costituendo: scansione copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 D.Lgs. 82/2005.

▪ **A.1.4) Dichiarazioni**

Circa il possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico-professionale, come indicati al punto 6 della presente lettera invito, dovranno essere inseriti nel DGUE, utilizzando gli appositi spazi.

A.2 - DGUE (Documento di Gara Unico Europeo):

Dato atto di quanto previsto dall'art. 85 del Codice in materia di documento di gara unico europeo (DGUE), si allega alla documentazione di gara il DGUE, nella versione coerente

alla normativa nazionale di cui al D. Lgs. 50/2016 e alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo, approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5.1.2016, pubblicate in G.U. n. 174 del 27.7.2016, consistente in un'autodichiarazione con cui l'operatore economico attesta le seguenti condizioni:

- di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016;
- di soddisfare i criteri di selezione definiti a norma dell'art. 83 D.Lgs. 50/2016.

N.B. Si precisa che le dichiarazioni di cui alla Parte III lettera A del DGUE dovranno essere riferite a ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80, c. 3 D.Lgs. 50/2016 e già indicati nella domanda di partecipazione (se impresa individuale: titolare e direttore tecnico; se società in nome collettivo: soci e direttore tecnico; se società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; se altro tipo di società o consorzio: dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro. In caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere riferite ad entrambi i suddetti soci). I nominativi dei soggetti abilitati alla rappresentanza dell'operatore economico, devono essere inseriti nella parte II lettera B (informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico) del DGUE. Nel caso di raggruppamenti, di consorzi ordinari, di G.E.I.E., la dichiarazione di cui sopra dovrà essere prodotta da tutti gli operatori economici costituenti il raggruppamento, il consorzio, l'aggregazione o il G.E.I.E. e firmata digitalmente dai rispettivi legali rappresentanti. L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

Il DGUE (utilizzare il modello messo a disposizione da questa S.A. tra la documentazione allegata su START) dovrà essere compilato come segue:

- **Parte I** – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore: **tutte** le informazioni richieste.
In questa sezione il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
- **Parte II** – Informazioni sull'operatore economico: **tutte** le sezioni.
In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.
Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:
 1. DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
 2. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la S.A., a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 3. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
 4. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

- **Parte III** – Motivi di esclusione: **tutte** le sezioni.
In questa sezione nel punto relativo alle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 4 del Codice (parte III lett. B), in considerazione della modifica del predetto comma intervenuta con la Legge 120/2020, è necessario che l'O.E. indichi sia le violazioni tributarie e/o previdenziali definitivamente accertate, che quelle non definitivamente accertate e, anche per queste, fornisca informazioni dettagliate qualora abbia ottemperato o intenda ottemperare ai suoi obblighi.
Nel punto relativo alle cause di esclusione di cui all'art. 80, c. 5 lett. b) del Codice è necessario rendere le dichiarazioni per tutte le lettere indicate: a) fallimento; b) liquidazione coatta; c) concordato preventivo; d) concordato con continuità aziendale. Attenzione anche alla compilazione della sezione relativa all'art. 80, c. 5 lett. c), c bis), c ter), c quarter) e f-ter) che richiede di rendere le dichiarazioni per **ciascuna** ipotesi.
- **Parte IV** – Criteri di selezione:
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:
 - la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al **punto 6, lettera B)** della presente lettera invito;
 - le sezioni B e C per dichiarare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria nonché di capacità tecnico-professionale di cui al **punto 6, lettere C) e D)** della presente lettera invito.
 - **per tutti i concorrenti**, facoltativa la compilazione della lettera D della parte IV.

Il DGUE dovrà essere compilato a cura dei seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, G.E.I.E., da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80 commi 1, 2 e 5 lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

N.B. Nel caso in cui il legale rappresentante/ procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80 commi 1, 2 e 5 lett. l) D.Lgs. 50/2016 anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 D.Lgs. 50/2016, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80 commi 1, 2 e 5 lett. l), D.Lgs. 50/2016, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

A.3 – RICEVUTA PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO

La domanda di partecipazione deve essere corredata dall'imposta di bollo pari a **€ 16,00** da corrispondere mediante una delle seguenti modalità:

- **tramite sistema Pago PA.** L'operatore economico potrà attivare il seguente percorso:
 - collegarsi al sito internet del comune di Arezzo – sezione pagoPa – di cui al seguente link: <https://pagopa.comune.arezzo.it>;
 - selezionare la voce di entrata di proprio interesse “Vari-imposta di bollo”, ove sono fornite tutte le istruzioni relative alla compilazione del pagamento;
 - cliccare il tasto “vai alla pagina di pagamento”: si aprirà il form del sito “IRIS” di Regione Toscana dove sarà possibile eseguire il versamento;

- inserire la causale di versamento: “imposta di bollo per offerta procedura servizio di preparazione, trasporto e consegna pasti a domicilio **CIG 9156758BBC**”

La ricevuta del versamento deve essere allegata, a mezzo scanner, all'interno della piattaforma Start nell'apposito spazio “ricevuta pagamento imposta di bollo”, creato dalla stazione appaltante.

- **tramite bonifico bancario** sul conto corrente di tesoreria presso Bper Banca S.p.A. agenzia di Arezzo, Corso Italia 177/179 angolo via Crispi 1/3:

- c/c n. 42124056
- IBAN: IT86R0538714102000042124056
- BIC-SWIFT: BPMOIT22XXX
- causale di versamento: “imposta di bollo per offerta procedura servizio di preparazione, trasporto e consegna pasti a domicilio **CIG 9156758BBC**”

La ricevuta del versamento deve essere allegata, a mezzo scanner, all'interno della piattaforma Start nell'apposito spazio “ricevuta pagamento imposta di bollo”, creato dalla stazione appaltante.

Si avverte che, qualora non venga inviata la ricevuta di pagamento, la documentazione di gara verrà inoltrata all’Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione del pagamento dell’imposta non corrisposta e della relativa sanzione amministrativa.

A.4 – PATTO D'INTEGRITA'

Il concorrente dovrà inserire nell'apposito spazio informatico denominato “Patto d'integrità” il relativo documento, reso disponibile nella documentazione di gara, firmato digitalmente per accettazione

A.5 – LETTERA INVITO FIRMATA PER ACCETTAZIONE

Il concorrente dovrà inserire nell'apposito spazio informatico denominato “Lettera invito per accettazione” la lettera invito, resa disponibile nella documentazione di gara, firmata digitalmente per accettazione.

B) OFFERTA TECNICA:

L’offerta tecnica contiene una relazione tecnica dettagliata di un massimo di 06 pagine formato A4 e carattere Times new roman 12, esclusa la copertina e l'indice riepilogativo che non vengono computate nelle 06 pagine richieste. Si precisa che qualora il numero di pagine dell'offerta fosse superiore a 06, verranno analizzate e valutate solo le pagine dalla 1 alla 06, escludendo dal numero solamente l’eventuale copertina e l’indice riepilogativo.

La relazione tecnica dovrà svilupparsi in assoluta coerenza con quanto richiesto dal Capitolato d’Appalto: la struttura di tale relazione dovrà fare espresso riferimento ai parametri di valutazione riportati nella tabella di cui al punto 12. Nel caso in cui lo sviluppo della relazione non sia coerente con i parametri di valutazione riportati nella tabella di cui al punto 12, la Commissione potrà attribuire il giudizio “Non Valutabile” per gli aspetti non sviluppati.

L’offerta tecnica deve inoltre rispettare le specifiche tecniche indicate nei documenti di gara nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.

L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. L’offerta non deve contenere limiti di validità dell’offerta medesima o eccezioni a quanto stabilito dal capitolato tecnico o altri elementi in contrasto con le norme e prescrizioni della gara. L’offerta tecnica deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sulla piattaforma START. La mancata presentazione dell’offerta tecnica costituisce motivo di esclusione dalla gara, così come la sua mancata sottoscrizione comporterà la nullità dell’offerta e l’esclusione dalla gara. Tutti i documenti componenti l’offerta tecnica devono essere firmati digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inseriti sul sistema telematico nell’apposito spazio previsto.

La Commissione giudicatrice all'uopo nominata, si riserva la facoltà di attribuire un punteggio pari a 0 (zero) per ogni voce che non sia espressa chiaramente, che non rispetti le prescrizioni di cui al Capitolato o che sia formulata in modo tale da poter essere equivocata o difficilmente valutata e controllata.

Qualora, nella valutazione delle offerte, emergesse un utilizzo del medesimo elemento di offerta inserito in più parametri di valutazione, la Commissione di gara lo valuta comunque una sola volta, scegliendo a suo insindacabile giudizio il parametro a cui attribuirlo, secondo un criterio di maggiore congruità.

Le proposte formulate costituiscono a tutti gli effetti impegno da parte della Impresa aggiudicataria. Il progetto tecnico dovrà essere articolato secondo paragrafi che riflettono gli elementi oggetto di valutazione.

Al fine di garantire parità di trattamento tra le imprese concorrenti, le offerte progettuali potranno essere confrontate tra loro.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti: dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti: da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta tecnica partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
 - nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, l'offerta tecnica è sottoscritta dal consorzio medesimo.

• **B.1 - Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell'Offerta Tecnica**

Il soggetto concorrente dovrà dichiarare se le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta costituiscono segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell'art. 53 comma 5 lett. a) del Codice. L'O.E. è tenuto ad indicare le parti dell'offerta tecnica contenenti segreti tecnici o commerciali, secondo motivata e comprovata dichiarazione - anche allegando idonea documentazione - utilizzando l'apposito modello disponibile nella documentazione di gara.

Le informazioni rese, qualora adeguatamente motivate e comprovate, saranno sottratte dal diritto di accesso esercitabile da soggetti terzi.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 53 comma 6 del Codice, il diritto di accesso su queste informazioni è comunque consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio di propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

Il predetto modello, corredato da eventuale documentazione allegata, deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito nel sistema nell'apposito spazio "Dichiarazione segreti tecnico-commerciali".

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. la dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa dichiarata mandataria.

C) OFFERTA ECONOMICA:

L'offerta economica è generata automaticamente dal sistema informatico START: pertanto, per presentare l'offerta economica i concorrenti dovranno:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Scaricare** sul proprio pc il documento "OE- offerta economica" generato dal sistema;
- **Compilare** il modello;
- **Firmare digitalmente** il documento "OE- offerta economica", senza apporre ulteriori modifiche (nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità già descritte per l'offerta tecnica).
- **Inserire** nel sistema il documento "OE- offerta economica" compilato e firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

L'offerta economica contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- a) ribasso percentuale da applicare all'importo posto a base di gara (unico ribasso per l'intero importo), pari a € **119.997,40** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge; verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali;
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95 comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa l'adeguatezza dell'importo in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta;
- c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice.

Questa stazione appaltante ha quantificato i costi relativi alla manodopera all'art. 3 del Capitolato d'Appalto a cui espressamente si rimanda.

Gli "oneri della sicurezza afferenti l'impresa" e il "costo della manodopera" costituiscono un "di cui" dell'offerta economica.

Ai sensi dell'art. 32 commi 6 e 8 D.Lgs. 50/2016, l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

11. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a 10 (dieci) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83 comma 9 del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

12. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E DI VALUTAZIONE

Il servizio sarà affidato all'operatore economico che presenterà l'offerta più soddisfacente e vantaggiosa sia da un punto di vista tecnico che economico: al tal fine la Stazione Appaltante procederà alla valutazione delle offerte tecniche pervenute mediante una commissione tecnica all'uopo nominata) L'offerta tecnica dovrà descrivere nel dettaglio ed articolare chiaramente le attività migliorative che l'offerente intende proporre.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti criteri:

CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA	90
OFFERTA ECONOMICA	10
TOTALE	100

La valutazione sarà effettuata da una commissione tecnica appositamente nominata, ai sensi dell'art. 77 del Codice, che attribuirà i punteggi sulla base dei seguenti parametri.

12.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA (MAX 90 PUNTI)

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base degli elementi di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi medesimi. Si specifica che i punteggi per gli elementi di valutazione 1,2,3,4,5 e 9 sono "Punteggi qualitativi", vale a dire punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice; i punteggi per gli elementi di valutazione 6,7 e 8 sono "tabellari" ossia punteggi assegnati automaticamente e in valore assoluto base ai criteri oggettivi contenuti nei relativi parametri.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	PUNTEGGIO QUALITATIVO	PUNTEGGIO TABELLARE
<p>1. Organizzazione e procedure operative del processo produttivo dei pasti e di loro predisposizione per la consegna del giorno. Il concorrente deve illustrare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le tecniche e le modalità di organizzazione e le procedure operative del processo di produzione e confezionamento dei pasti • i sistemi di controllo della qualità che saranno attivati e le modalità di effettuazione delle verifiche di qualità • le modalità di verifica della rispondenza dei pasti giornalmente confezionati e predisposti per la consegna a quanto previsto per le consegne del giorno 	Da 0 A 15 punti	
<p>2. Organizzazione e procedure operative dell'attività di consegna dei pasti al domicilio degli utenti. Il concorrente deve illustrare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il processo di gestione dell'attività di consegna dei pasti al domicilio degli utenti, con particolare riguardo alla programmazione dell'attività, alle strategie operative messe in atto per garantire i tempi di consegna • caratteristiche dei mezzi utilizzati per il trasporto e consegna dei pasti, con particolare riguardo all'idoneità per il trasporto di alimenti e all'impatto ambientale degli stessi • le caratteristiche dei contenitori utilizzati per il confezionamento e trasporto dei pasti 	Da 0 a 15 punti	
<p>3. Coordinamento del servizio, documentazione interna e modalità e strumenti di rapporto con i competenti uffici comunali. Il concorrente deve illustrare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le modalità organizzative che intende adottare per assicurare un efficace coordinamento del servizio, per dotarsi di un adeguato sistema di documentazione interna e garantire un'efficace e puntuale relazione, scambio di informazioni ed adempimento dei debiti informativi verso i competenti uffici comunali 	Da 0 a 10 punti	

<p>4. Modalità di gestione dei rapporti con l'utenza. Il concorrente deve illustrare le metodologie e le azioni che intende intraprendere per gestire in modo efficace e puntuale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i rapporti con l'utenza funzionali alla corretta realizzazione del servizio • le modalità di gestione dei reclami • le modalità di verifica della soddisfazione degli utenti 	<p>Da 0 a 10 punti</p>	
<p>5. Proposte migliorative circa le modalità di espletamento del servizio rispetto a quelle minime previste nel capitolato che non comportino alcun costo aggiuntivo per l'Ente. Le proposte verranno valutate sia sulla base della qualità che della quantità degli interventi proposti</p>	<p>Da 0 a 10 punti</p>	
<p>6. Modalità di incentivazione dell'inserimento di persone svantaggiate ex art. 4 L. 381/1991 o con disabilità ai sensi della L. 104/1992, anche con attivazione di tirocini. Il concorrente deve indicare le unità di personale svantaggiato ex art. 4 L. 381/1991 o con disabilità ai sensi della L. 104/1992 che intende impiegare illustrando le attività finalizzate a sostenere l'integrazione e promozione effettiva della persona attraverso l'attività lavorativa</p>		<p>Da 0 a 15 punti: sono assegnati 5 punti per ogni unità di personale impiegato fino ad un massimo di 15 punti</p>
<p>7. Impiego ed utilizzo di derrate alimentari 100% "prodotto italiano", DOP, KM0 e filiera corta nella preparazione dei pasti. Il concorrente deve indicare quali prodotti, aventi le predette caratteristiche, intende utilizzare tra le seguenti categorie, indicando produttori e provenienza delle materie prime in caso di prodotti trasformati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ortaggi, frutta, legumi e cereali: indicare specie e quantità. La quantità deve coprire l'intero fabbisogno della specie ed essere coerente i menù stagionali • pasta, prodotti lattiero-caseari, carne, derivati della carne, uova, olio, passate e conserve di pomodoro, altri prodotti trasformati: indicare specie e quantità. La quantità deve coprire l'intero fabbisogno della specie ed essere coerente i menù stagionali 		<p>Da 0 a 5 punti: è assegnato 1 punto per ogni prodotto 100% "prodotto italiano", DOP, KM0 e filiera corta fino ad un massimo di 5 punti</p>
<p>8. Gestione del recupero di cibo preparato in giornata e non somministrato, in linea con le disposizioni di cui alla Legge 155/2003 "disciplina della distribuzione dei prodotti"</p>		<p>Da 0 a 5 punti: è assegnato 1 punto per ogni ONLUS con cui è stato sottoscritto un</p>

alimentari ai fini di solidarietà sociale”. Il concorrente deve indicare le attività di recupero del cibo che intende promuovere e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale a cui destinerà il cibo non somministrato, allegando il protocollo sottoscritto tra fornitore e ONLUS, con cui si attesti tale impegno		protocollo
9. Attività di formazione previste per il personale da impiegare nell'appalto	Da 0 a 5 punti	

12.2 - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

1) Attribuzione dei coefficienti discrezionali

A ciascuno degli elementi di valutazione qualitativi, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da 0 (zero) ad 1 (uno). A tal proposito si specifica che il coefficiente può assumere i seguenti livelli di valutazione:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
Ottimo	1
Più che buono	0,9
Buono	0,8
Più che sufficiente	0,7
Sufficiente	0,6
Non completamente adeguato	0,5
Limitato	0,4
Molto limitato	0,3
Minimo	0,2
Appena valutabile	0,1
Non valutabile	0

Potranno essere utilizzati anche giudizi e coefficienti intermedi.

2) Trasformazione dei coefficienti discrezionali in coefficienti definitivi (prima riparametrazione)

Per ciascun elemento di valutazione qualitativo il coefficiente può essere individuato attraverso la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario oppure essere espresso collegialmente dalla Commissione.

Il coefficiente di valore più elevato viene riportato a 1 e a tale valore più elevato vengono proporzionati i coefficienti delle altre offerte (troncamento alla seconda cifra decimale), secondo la seguente formula:

$$V(ai) = Pi/Pmax$$

Dove:

V(ai) è il coefficiente della prestazione dell'elemento di valutazione *i* dell'offerta in esame;

Pi è il coefficiente attribuito dalla Commissione all'elemento di valutazione *i* dell'offerta in esame;

P_{max} è il coefficiente di valore più elevato attribuito dalla Commissione all'elemento di valutazione i.

3) Assegnazione punteggio a ogni singolo elemento di valutazione qualitativo

A ciascun elemento di valutazione qualitativo è assegnato un punteggio costituito dal prodotto tra il coefficiente ottenuto, calcolato con le modalità di cui al punto 2), ed il punteggio massimo previsto per ciascun elemento di valutazione.

4) Punteggio finale offerta tecnica

La somma dei punteggi ottenuti per ogni elemento di valutazione qualitativa più la somma dei punteggi “tabellari” determina il punteggio finale attribuito all’offerta tecnica esaminata.

5) Seconda riparametrazione

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato (cd. “doppia riparametrazione”). La stazione appaltante procederà ad assegnare il massimo punteggio all’offerta che ha ottenuto il punteggio complessivamente più alto e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, con arrotondamento alla seconda cifra decimale.

Nel caso in cui sia presentata una sola offerta, il punteggio di ciascun elemento di valutazione qualitativo sarà determinato moltiplicando il coefficiente discrezionale assegnato per il punteggio massimo previsto.

6) Soglia di sbarramento

Le offerte tecniche che totalizzano un punteggio inferiore ai 50 punti (soglia di sbarramento) saranno automaticamente escluse, in quanto ritenute non idonee rispetto ai livelli tecnico–qualitativi richiesti per l’esplicitamento del servizio, e pertanto non si procederà alla valutazione delle offerte economiche che rimarranno chiuse e inaccessibili sulla piattaforma Start.

Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato senza ricorrere alle riparametrazioni dei punti **2) e 5)** ossia moltiplicando, per ogni elemento di valutazione qualitativo, il coefficiente discrezionale assegnato dalla commissione per il punteggio massimo previsto da assegnare all’elemento di valutazione stesso.

Si procederà ad assegnazione anche in presenza di una sola richiesta purché raggiunga la soglia dei 50 punti che costituisce per tutti i partecipanti, come sopra detto, la soglia minima al di sotto della quale non potrà effettuarsi l’assegnazione.

L’offerta tecnica presentata dal concorrente aggiudicatario diventerà parte integrante e sostanziale del contratto e gli oneri derivanti da essa saranno a totale carico dell’aggiudicatario medesimo.

12.3 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA (MAX 10 PUNTI)

la determinazione dell’attribuzione dei punteggi all’elemento quantitativo avverrà attraverso l’applicazione della seguente formula (interpolazione non lineare - ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 2/2016):

$$V_i = (R_i/R_{max})^{\alpha}$$

Dove α è esponente con valore: 0,5

R_i = ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo

R_{max} = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente

Il punteggio dell’offerta economica è calcolato automaticamente dalla piattaforma START ed è dato dal prodotto tra il coefficiente V_i (variabile da 0 a 1) calcolato con il metodo di cui sopra e il punteggio massimo attribuibile all’offerta economica che è pari a 10.

P_i = V_i x 10 dove P_i = punteggio complessivo offerta economica del concorrente i-esimo;

V_i = coefficiente attribuito all’offerta economica del concorrente i-esimo;

La valutazione dei suddetti elementi avverrà in automatico sul sistema telematico START.

Si precisa che, ai fini dell’attribuzione del punteggio, il ribasso sarà considerato con arrotondamento alla seconda cifra decimale.

12.4 – AGGIUDICAZIONE

Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto dato dalla somma del punteggio ottenuto per l'offerta tecnica e da quello ottenuto per l'offerta economica.

Si precisa inoltre che:

- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta (economica e tecnica) valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente, con riserva di non aggiudicare;
- in caso di parità del punteggio finale, si aggiudicherà il servizio all'Impresa che ha ottenuto il miglior punteggio per l'offerta tecnica;

E' facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

13. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

L'apertura della documentazione amministrativa si svolgerà in data successiva alla scadenza prevista per la presentazione delle offerte .

13.1- VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

N.B. Si precisa che nella presente lettera invito non viene indicata alcuna data per l'apertura delle offerte, in quanto, come rilevato dalla ormai consolidata giurisprudenza (tra le altre: TAR Veneto, Sez. III, sent. n. 370, 3 marzo 2018, TAR Campania, sez. I sent. n. 725, 2 febbraio 2018, Consiglio di Stato, sezione III, n. 7039 pubblicata il 13 dicembre 2018, Consiglio di Stato, Sezione V, 21 novembre 2017 n. 5388; Consiglio di Stato sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990; Consiglio di Stato, sez. III 3 ottobre 2016, n. 4050), nella gara telematica non sussiste l'obbligo della seduta pubblica, atteso che la piattaforma elettronica assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte (indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico) e ogni operazione compiuta viene tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni.

A sostegno di tale posizione è stato rilevato che l'art. 58 del Codice, il quale contiene la disciplina delle procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione, non contempla alcuna fase pubblica. In tale contesto normativo, pertanto, il principio di pubblicità delle sedute deve essere rapportato non ai canoni storici che hanno guidato l'applicazione dello stesso ma alle peculiarità e specificità che l'evoluzione tecnologica ha consentito di mettere a disposizione delle procedure di gara telematiche, atteso che la piattaforma elettronica assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte (indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico) ed ogni operazione compiuta viene tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni (cfr. TAR Veneto, Sez. III, 13 marzo 2018 n. 370).

In altri termini, poiché nelle gare telematiche è garantita non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma anche l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato, non sussiste l'obbligo di svolgimento delle operazioni di apertura delle offerte in seduta pubblica.

Il RUP, a ciò deputato, procederà a verificare la regolarità formale delle offerte inviate dai concorrenti e, una volta aperti i relativi *file*, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 11;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni degli operatori economici che sulla base delle loro dichiarazioni non risultino in possesso dei requisiti di partecipazione alla gara o non abbiano sanato irregolarità o carenze formali mediante il soccorso istruttorio; il provvedimento che determina le esclusioni degli operatori economici per i quali sia stata eventualmente già accertata in questa fase la presenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e l'assenza dei requisiti cd. *speciali* per la partecipazione alla gara;
- e) dare atto delle ammissioni alla procedura di gara, a seguito di eventuali verifiche, già in questa fase di gara, del possesso dei requisiti cd. speciali per la partecipazione alla gara;
- f) provvedere altresì, nei casi d) ed e), sopra indicati, agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85 comma 5 primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. La stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre eventuali dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

13.2. – COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216 comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di componenti - pari a n. 3 membri - in tutto o in prevalenza esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77 comma 9 del Codice.

A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice ed i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del Codice.

13.3 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP consegnerà gli atti alla Commissione Giudicatrice.

La Commissione Giudicatrice procederà, per ogni offerta pervenuta, all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate, la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche ed all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, inserendo tali punteggi nel sistema di START e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, la Commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione. La piattaforma START attribuirà automaticamente i punteggi alle offerte economiche valide, sulla base della formula matematica prescelta ed alla formulazione della graduatoria.

La piattaforma START, a conclusione delle procedure di cui sopra, procederà automaticamente alla redazione della graduatoria finale.

Qualora la Commissione individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97 comma 3 del Codice - e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormal-

mente bassa - la Commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 14.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP - che procederà ai sensi dell'art. 76 comma 5 lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa e nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari - ai sensi dell'art. 59 comma 3 lett. a) del Codice - in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili - ai sensi dell'art. 59 comma 4 lett. a) e c) del Codice - in quanto la Commissione Giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

14. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97 comma 3 del Codice ed in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere anche ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo e perentorio per il riscontro.

La soglia di anomalia prevista dall'art. 97 comma 3 del Codice non verrà calcolata qualora le offerte pervenute fossero inferiori a 3.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59 comma 3 lett. c) e 97 commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino nel complesso inaffidabili.

15. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione - o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale - formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85 comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà nelle stesse modalità previste all'art. 6 del presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice, la stazione appaltante (nella persona del RUP), prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97 comma 5 lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32 comma 5 e 33 comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione ed alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure in favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto ha luogo, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 32 comma 14 del Codice.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Nei casi previsti all'art. 110 comma 1 del Codice, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. Ai sensi dell'art. 105 comma 2 del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105 comma 3 lett. c-bis) del Codice.

Formano parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati allo stesso:

- il progetto ex art. 23 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
- il Capitolato d'appalto
- l'offerta economica dell'aggiudicatario
- l'offerta tecnica dell'aggiudicatario
- il provvedimento di aggiudicazione

GARANZIA DEFINITIVA

Si rimanda all'art.18 del Capitolato d'appalto

COPERTURA ASSICURATIVA

Al momento della firma del contratto l'aggiudicatario dovrà aver stipulato la seguente copertura assicurativa avente validità per tutta la durata dell'appalto:

- Polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera a copertura di tutti i danni che l'impresa, i suoi collaboratori o il personale che presta servizio a qualsiasi titolo nella struttura, possono provocare a terzi nello svolgimento delle attività regolamentate dall'appalto con i seguenti massimali:
 - RCT € 5.000.000,00 per unico sinistro
 - RCO € 3.000.000,00 per unico sinistro ed € 1.500.000,00 per danni a persona;

- massimale per unico sinistro interessante entrambe le garanzie RCT e RCO: € 8.000.000,00.

Per il dettaglio della copertura assicurativa si rimanda a quanto indicato all'art.18 del Capitolato d'appalto.

GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 1 comma 4 Legge 120/2020, per la partecipazione alla gara **non è richiesta la garanzia provvisoria** di cui all'art. 93 del Codice.

PENALITA'

Per quanto riguarda le penalità, si rimanda alla disciplina di cui all'art. 33 del Capitolato d'appalto.

16. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'impresa aggiudicataria, è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 23 agosto 2010 n° 136 e ss.mm.ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto. Si fa espresso rinvio a quanto disciplinato all'art. 25 del Capitolato d'appalto.

17. PRECISAZIONI

Per tutto quanto non meglio precisato nella presente Lettera d'Invito, si fa riferimento a quanto previsto dal Capitolato d'appalto, dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dalla normativa vigente in materia. Inoltre si precisa che:

- non saranno ammesse offerte:
 - uguali o in aumento rispetto all'importo posto a base di gara e oggetto dell'offerta economica;
 - plurime, condizionate, alternative;
- non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerte già presentate;
- è possibile, nei termini fissati (prima della scadenza della presentazione delle offerte), ritirare l'offerta presentata sul sistema telematico: una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati, presentare una nuova offerta;
- la presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella documentazione di gara, con rinuncia ad ogni eccezione;
- la presentazione dell'offerta è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione;
- la S.A. potrà aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta economicamente conveniente;
- la S.A. si riserva la facoltà di:
 - non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo;
 - non procedere all'aggiudicazione della gara ai sensi dell'art 95 comma 12 del Codice, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non procedere alla stipula del contratto, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo;
 - non dar luogo all'aggiudicazione definitiva ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico o, comunque, vi siano impedimenti di qualsiasi natura;
- è espressamente stabilito che l'offerta per il concorrente è vincolante per tutto il periodo indicato dal bando (180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte). Nel

caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la S.A. potrà richiedere agli offerenti - ai sensi dell'art. 32 comma 4 del Codice - di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima S.A. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara mentre l'Ente resterà vincolato solo ad intervenuta aggiudicazione definitiva dell'appalto, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti;

- l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta;
- il provvedimento di aggiudicazione definitiva, fino a quando il contratto non è stato stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l'Ente;
- tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto saranno a carico dell'aggiudicatario;
- si richiamano gli obblighi di cui al "Regolamento codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 D.Lgs. 165/2013", nonché quelli previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Arezzo (visionabile al seguente link del sito Comune di Arezzo: <https://www.comune.arezzo.it/codice-comportamento-dei-dipendenti-pubblici>), i quali, secondo quanto disposto dall'art. 2 del citato DPR 62/2013, sono estesi ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o realizzatori di opere in favore del Comune;

Legalità e prevenzione tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale

Il contratto sottoscritto è soggetto a risoluzione automatica, ai sensi dell'art.1456 del c.c., ogni qualvolta le verifiche antimafia, effettuate successivamente alla stipula, abbiano dato esito interdittivo.

Nell'ambito delle azioni preordinate alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale, l'affidatario dell'appalto si impegna a sottoscrivere, per accettazione, le seguenti clausole che saranno inserite nel contratto:

Clausola n. 1- (Prevenzione interferenze illecite a scopo antimafia)

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca del subcontratto o subappalto ogni qualvolta siano comunicate dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Arezzo, ovvero da altra Prefettura competente al rilascio, qualora l'impresa abbia sede legale in altra provincia, le informazioni interdittive di cui all'art. 91 e 94 del D. Lgs. 6 Settembre 2011, n. 159 e s.m.i.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa dell'informazione interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni sino a quel momento eseguite; a seguire la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, co.2, del D. Lgs. n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.

La sottoscritta impresa s'impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di PG ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio e ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'Imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione. Il mancato adempimento di tale obbligo ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto ed il relativo inadempimento potrà dar luogo alla risoluzione espressa, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.

Clausola n. 2 - (Prevenzione interferenze illecite a scopo corruttivo)

L'impresa contraente s' impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto ed il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.”.

La stazione appaltante s' impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 in relazione agli artt. 318 c.p., 319c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater comma 2 c.p., 322 c.p., 322-bis comma 2 c.p., 346-bis comma 2 c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”.

Nei casi previsti alla “clausola n. 2, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'ANAC che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la stazione appaltante e l'impresa aggiudicataria alle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014 convertito, con modificazioni, in L.n.114/2014.

- l'Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'art. 209 comma 2 del Codice, comunica che per le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è **esclusa la competenza arbitrale**; le stesse saranno attribuite in via esclusiva alla competenza del Foro di Arezzo;
- tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/ 2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83 comma 3, 86 e 90 del Codice;
- tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

18. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 29 (risoluzione del contratto) e 30 (clausole risolutive espresse) e del Capitolato d'appalto ed alle norme previste dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.(Codice)

19. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia nascente dall'applicazione e/o dall'interpretazione del contratto di cui alla presente procedura, sarà competente nell'ambito del contenzioso civile il Tribunale di Arezzo e nell'ambito del contenzioso amministrativo il T.A.R. della Toscana.

È espressamente esclusa la clausola compromissoria ai sensi dell'art. 209 del Codice.

20. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - ACCESSO AGLI ATTI –

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

20.1 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)

Ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. del Codice il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la Dott.ssa Paola Garavelli, Direttore dell'Ufficio Servizi sociali del Comune di Arezzo – Piazza San Domenico n. 4, Arezzo

20.2 – ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi dell'art. 53 del Codice, è consentito l'accesso agli atti della procedura.

Considerando che la partecipazione ad una procedura aperta è pubblica, implica necessariamente accettazione a che le informazioni riguardanti l'impresa e i soggetti dell'impresa siano visibili anche ad altri, sarà onere del concorrente indicare quali dati e/o informazioni e/o documenti e/o giustificazioni e/o elementi tecnici presentati costituiscono segreto industriale o aziendale (tecnico e/o commerciale) per i quali non sia possibile consentire l'accesso. Ai sensi dell'art. 53 comma 5 lett. a) del Codice, occorre che il concorrente indichi con dichiarazione motivata e comprovata i dati sottratti dall'accesso.

Quindi, **è onere del concorrente**:

- **indicare** espressamente e puntualmente i documenti e/o i dati che si vuole sottrarre dall'accesso;
- **motivare** il perché si nega il consenso all'accesso (motivazione che non potrà essere generica, né superficiale);
- **comprovare** con adeguata documentazione quanto sostenuto sopra;
La documentazione ivi richiamata potrà essere allegata nella sezione “Documentazione Amministrativa aggiuntiva”.

Trattandosi di una dichiarazione meramente eventuale, la cui assenza non pregiudica la partecipazione alla procedura di gara, i fac-simile predisposti dalla S.A. non contengono alcun cenno a questa dichiarazione. Sarà onere del concorrente allegare la dichiarazione unitamente ai documenti comprovanti i dati sottratti all'accesso.

Resta inteso che la mancata indicazione di alcunché, così come una motivazione generica o l'assenza di documentazione comprovante il rifiuto all'accesso, mancanze tali da non consentire alla S.A. una valutazione seria degli interessi contrapposti in gioco, considerando che, in linea generale, il diritto di accesso prevale sul diritto alla riservatezza, tutto ciò legittimerà la PA a fornire al richiedente l'accesso ai dati.

L'accesso agli atti è **differito** ai sensi dell'art.53 del Codice:

- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle offerte fino all'approvazione dell'aggiudicazione;
- in relazione all'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta fino all'aggiudicazione.

20.3 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'aggiudicatario si impegna - in sede di sottoscrizione del contratto - ad accettare l'accordo sulla protezione dei dati personali (DPA) ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 679/2016, che regolerà tutti gli aspetti relativi al trattamento dei dati personali inerenti la fornitura dei servizi.

Il Titolare renderà idonea informativa sul trattamento dei dati personali derivanti dal rapporto contrattuale all'interno del contratto stesso.

In ottemperanza al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) il Comune di Arezzo, in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti con la presente procedura con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa.

Gli interessati potranno esercitare i propri diritti (artt. 15 e ss. del RGPD) presentando istanza al seguente indirizzo: privacy@comune.arezzo.it
Titolare del trattamento è il Comune di AREZZO, con sede in P.zza della Libertà 1, 52100 Arezzo.

Arezzo, marzo 2022

Il RUP
Dott.ssa Paola Garavelli